



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER L' ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE
DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1091 LEGGE n. 145/2018
(Legge di Bilancio anno 2019)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 19/12/2019

SOMMARIO

Articolo 1
OGGETTO E FINALITA'

Articolo 2
SOGGETTI INTERESSATI

Articolo 3
FUNZIONI ED ATTIVITA' OGGETTO DI INCENTIVAZIONE

Articolo 4
COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO

Articolo 5
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE

Articolo 6
ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all' utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici al personale nel Comune di Fiesso d' Artico.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), valorizzando le professionalità interne all' Amministrazione ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Soggetti interessati

1. L'attività di controllo volta ad individuare l'evasione tributaria è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione di accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
2. Il presente regolamento si applica al personale preposto all' attività di accertamento del evasione tributaria del Comune di Fiesso d'Artico , ed in particolare ai seguenti soggetti:
 - Responsabile dell'Imposta IMU;
 - personale assegnato all' Ufficio Tributi
 - personale tecnico e amministrativo, anche appartenenti ad altre aree organizzative dell'ente, che collabora anche temporaneamente, con l'ufficio Tributi, nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria.

Articolo 3

Funzioni e attività oggetto di incentivazione

1. Il Responsabile del Tributo organizza e coordina l'attività svolta dal personale preposto all'attività accertativa, predispone gli atti da sottoporre all' approvazione degli organi gestionali e di governo dell'Ente e per l'Ente. Sottoscrive le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi, oltre che apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi. Qualora l'avviso di accertamento venga impugnato, deve altresì assistere l'Amministrazione nel contenzioso di

fronte alle Commissioni Tributarie, fatti salvi i casi di particolare complessità, per i quali, può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all' Ente e di provata professionalità.

2. Il personale dell'Ufficio Tributi deve programmare e fare l'attività accertativa, individuando a seconda delle diverse esigenze ed in relazione ai mutamenti normativi, i compiti da espletare al fine di ottenere il miglior risultato possibile. Dovrà, al termine delle operazioni svolte e all'effettivo svolgimento delle stesse, indicare i conteggi risultanti dagli accertamenti effettuati, predisponendo una rendicontazione, al fine di quantificare i risultati raggiunti. Al suddetto personale spetta il compito di eseguire operativamente l'attività di verifica e di accertamento dell'evasione di imposta, l'immissione dei dati necessari, nonché tutte le mansioni amministrative atte ad istituire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per proseguire con l'effettivo recapito degli stessi ai rispettivi destinatari, per poi passare alla successiva fase di iscrizione a ruolo nel caso di mancati pagamenti da parte dei contribuenti.
3. Il personale tecnico e amministrativo, anche appartenente ad altre aree organizzative dell'Ente, contribuisce all'attività del Responsabile del Tributo e dell'ufficio Tributi fornendo elementi utili per la programmazione dell'attività di controllo dell'evasione tributaria, trasmettendo dati e informazioni che saranno prese in considerazione per la successiva attività di accertamento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5 comma 6.

Art. 4

Costituzione e destinazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 1 c. 1091 della L 145/2018, è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi ed al trattamento accessorio del personale dipendente impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione IMU, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2 del D.Lgs 75/2017.
2. Detto fondo è costituito annualmente in presenza del rispetto dei termini di approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto previsti dal D.Lgs 267/2000.
3. Il fondo è calcolato rispetto al maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli avvisi di accertamento IMU, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato.
4. Il Comune destina la quota del 10% del fondo pari allo 0,5 per cento, per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi, in particolare per il miglioramento dei supporti tecnici ed informatici dell'ufficio e nella formazione del personale adibito alle attività di controllo tributario. Eventuali somme non impegnate nel fondo per tali finalità confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
5. Il Comune destina la restante parte del fondo 4,5 % (quattro, cinque per cento) per il compenso incentivante a favore del personale impegnato nell'attività di controllo, di cui al precedente art. 2. Tale fondo è inteso al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap.

6. La quota da attribuire ad ogni dipendente non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Art. 5

Liquidazione del compenso incentivante

1. Le quote da attribuire ad ogni dipendente coinvolto nell'attività di accertamento sono quantificate sulla base dell'apporto quali-quantitativo dell'attività di accertamento, del grado di responsabilità degli atti e provvedimenti dell'attività di controllo, nelle attività che hanno portato all'individuazione concreta degli evasori
2. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, dopo l'approvazione del conto consuntivo, il Funzionario Responsabile dell'imposta predispone una relazione dettagliata sui risultati raggiunti e sulle attività svolte da ciascuno dei componenti coinvolti nell'attività accertativa.
3. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 4. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti.
4. Ferma quanto riportato dalla relazione di cui ai commi precedenti, le quote di ripartizione tra i soggetti indicati nel precedente art. 2, sono attribuite al personale dell'Ente indicativamente nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - Funzionario Responsabile del tributo 20%
 - Personale Ufficio Tributi 60%
 - Altri Collaboratori tecnici e amm.vi 20%
5. Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è conseguentemente distribuita tra le altre figure del gruppo in base a quanto riportato nella relazione del Funzionario Responsabile dell'imposta. Nel caso in cui non fosse distribuita la percentuale relativa ai collaboratori amministrativi e tecnici, la relativa quota d'incentivo andrà ripartita tra il Responsabile del tributo e il personale addetto al Settore Tributi secondo la seguente ripartizione:
 - 5% Responsabile del tributo;
 - 15% Personale Ufficio Tributi.
6. Le attività dei componenti utili alla valutazione dell'apporto quali-quantitativo, faranno riferimento alle attività riportate nell'art. 3 del presente regolamento. Non saranno

considerate utili semplici richieste di informazioni o documentazione ad altri servizi dell'ente, intesi quali regolari scambi di dati tra settori diversi.

7. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia di bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
2. Le attività di accertamento poste in essere dal 1.1.2019 fino all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.